

REGOLAMENTO PROVVISORIO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

(comma 2. art. 7 , L.R. 2 aprile 1996,n. 6)

Art. 1

Con le presenti disposizioni viene regolamentata la raccolta dei funghi epigei, per la salvaguardia ed il mantenimento degli ambienti di produzione, per la loro valorizzazione come risorsa locale consentendone la raccolta secondo forme compatibili con gli usi tradizionali ed in base a quanto stabilito dalla Legge 23/08/1993 n. 352, dalla L.R. 24/01/1977 n. 2, dalla L.R. 2/04/1988 n. 11, dalla L.R. 12/11/1992, n. 40, della L.R. 02/04/96, n° 6 e successive modificazioni. L'area interessata dal presente regolamento è quella di Parco e Pre-Parco, così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po.

Art. 2

La raccolta e' comunque sempre vietata nelle seguenti riserve naturali dello Stato:

R.n.i. Bassa dei Frassini-Balanzetta (D.M. 26/07/1971);
R.n.z. Sacca di Bellocchio (D.M. 09/02/1971);
R.n. Bosco della Mesola (D.M. 13/07/1977);
R.n. Pineta di Ravenna (D.M. 13/07/1977);
R.n. Po di Volano (D.M. 13/07/1977);
R.n.p.an. Salina di Cervia (D.M. 31/01/1979);
R.n.o. duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano (D.M. 05/06/1979);
R.n.z. Sacca di Bellocchio II (D.M. 05/11/1979);
R.n.p.an. destra foce fiume Reno (D.M. 30/09/1980);
R.n.z. Sacca di Bellocchio III (D.M. 16/03/1981);
R.n.o. Foce fiume Reno (D.M. 16/03/1981);
R.n.p.an. Dune ed isole della Sacca di Gorino (D.M. 18/11/1982);
R.n.o. Duna costiera di Porto Corsini (D.M. 15/04/1983);

e nelle oasi di:

Punte Alberete;
Valle della Canna;
Riserva Naturale di Cervia.

Art. 3

La raccolta dei funghi epigei è consentita sul territorio interessato dal Pre-Parco e dal Parco Regionale del Delta del Po attraverso il rilascio di un tesserino, che consente la raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati purché esenti da divieti o privi di regolare tabellazione che attesti la raccolta vietata o riservata, secondo le seguenti modalità:

- per i proprietari di terreni, coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soggetti che a qualunque titolo abbiano la proprietà o in gestione propria l'uso dei boschi, è previsto il rilascio di un tesserino che attesti l'autorizzazione alla raccolta ad ogni singolo raccoglitore, avente validità analoga ai titoli di cui sopra, rilasciato dal Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po;

- per i raccoglitori è previsto il rilascio di un tesserino, ad ogni singolo raccoglitore, avente validità giornaliera, settimanale, mensile, semestrale rilasciato dal Consorzio del Parco o dagli Enti a tal scopo con esso convenzionati ed acquistabile, oltre che presso gli uffici preposti, presso i vendita punti all'uopo convenzionati ed indicati da apposite locandine.
- la raccolta alle pinete di San Vitale e Classe e' consentita solamente durante il periodo "invernale-primaverile" (dalla seconda domenica di ottobre alla seconda domenica di maggio comprese, salvo che particolari condizioni climatiche non inducano a variare tali date).

I tesserini - permesso hanno le seguenti validità ed i seguenti costi:

Giornaliero	Lit.	7.000	€ 3.62
Settimanale	Lit.	20.000	€10.33
Mensile	Lit.	40.000	€20.66
Semestrale	Lit.	100.000	€51.65

Il tesserino-permesso non è obbligatorio per i ragazzi con età inferiore ai 14 anni; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona adulta ed i funghi da essi raccolti concorrono a formare il quantitativo di chi li accompagna.

Il numero di tesserini rilasciati viene stabilito dal Consorzio del Parco, in base ad esigenze di salvaguardia ambientale, stimandone il numero complessivo, in prima attuazione, in 1200.

Art. 4 Attività regolamentate o vietate

Nei limiti consentiti dalle modalità di accesso sono regolamentate le seguenti attività:

la raccolta può essere effettuata nelle aree boscate e nei terreni non coltivati, esenti da divieti da chiunque abbia ottenuto il permesso;

e' vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari;

il prelievo di funghi epigei è consentito nelle giornate di Martedì, per i soli residenti Giovedì, Sabato e Domenica, nelle ore diurne, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (periodo con ora legale) e dalle ore 8.00 alle 17,00 (periodo con ora solare);

L'operazione di raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

E' vietato:

- danneggiare, tagliare, estirpare lo strato arbustivo ed erbaceo del sottobosco, sia manualmente che conseguentemente all'utilizzo di qualsiasi mezzo, comunque proibito per la ricerca e la raccolta dei funghi epigei spontanei;
- l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante;
- la raccolta di funghi decomposti, anche parzialmente;
- il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;

- i funghi raccolti devono poter essere identificabili;
- i funghi raccolti devono essere riposti solo in contenitori rigidi ed aerati.

Il Regolamento del Parco, in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate, nei rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. 02/04/1996, interdice la raccolta per periodi di tempo definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di la capacità di rigenerazione dell'ecosistema. Detta delimitazione dovrà apparire da idonea tabellazione della zona.

Art. 5 Limiti alla raccolta

La quantità massima della raccolta giornaliera per persona e fissata in 3 kg.. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato. Il Consorzio del Parco si riserva la diminuzione di tale quantitativo di raccolta in funzione di particolari esigenze di tutela ambientale, nonché la facoltà di vietare la raccolta di specie rare in pericolo di estinzione per periodi di tempo determinati e comunque idonei al ripristino delle condizioni ecologiche ottimali per lo sviluppo.

Art.6 Controlli e Sanzioni

Il tesserino - permesso ed un documento di riconoscimento dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

La sorveglianza ed il controllo saranno effettuati dal servizio di Vigilanza Provinciale, dagli ufficiali ed agenti di P.G. operanti sul territorio, dalla Polizia Municipale dei comuni interessati, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie Giurate Venatorie ed Ittiche, dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Ferrara e Ravenna e dalle guardie pinetali del Comune di Ravenna.

Nella fattispecie le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da L. 50.000 (€25,82) a L. 300.000 (€154,93), oltre al pagamento dell' autorizzazione giornaliera;

b) esercizio della raccolta al di fuori dei limiti di validità territoriale dell' autorizzazione: da L. 10.000 (€5,16) a L. 60.000 (€30,99), oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;

c) mancato porto dell'autorizzazione:
da L. 5.000 (€2,58) a L. 30.000 (€15,50) purché venga esibita l'autorizzazione valida entro 10 gg. Dalla contestazione;

d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione alterata e contraffatta: da L. 100.000 (€51,65) a L. 600.000 (€309,87), salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;

e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza fino a Kg 1 di eccedenza: da L. 10.000 (€5,16) a L. 60.000 (€30,99);

f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg 1 di eccedenza: da L. 50.000 (€25,82) a L. 300.000 (€154,93);

g) raccolta dell' Ammanita cesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Cantharellus

cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da L. 25.000 (€12,91) a L. 150.000 (€77,47);

h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da L. 10.000 (€5,16) a L. 60.000 (€30,99);

i) ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da L. 100.000 (€51,65) a L. 600.000 (€309,87);

l) la violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da L. 50.000 (€25,82) a L. 300.000 (€154,93).